



Cancellazione d'ufficio dei Consorzi
- Applicabilità della procedura disciplinata dall'art 3 del D.P.R. 247/2004 -

I consorzi con attività esterna (art. 2612 c.c.), per i quali si sia verificato taluno dei presupposti comunemente assunti ad indicatori di inesistenza dell'impresa, non dispongono di una procedura per la cancellazione d'ufficio al pari delle imprese individuali, delle società di persone e delle società di capitali.

La cancellazione d'ufficio delle imprese individuali e delle società di persone non più operative è disciplinata in tutte le sue fasi dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004 n. 247. Per le società di capitali il legislatore della riforma del diritto societario all'art. 2490 c.c. ha individuato quale indicatore dell'inesistenza della società l'omesso deposito del bilancio per tre esercizi consecutivi.

La prassi seguita dalla maggior parte degli uffici del Registro del imprese, compreso l'ufficio della Camera di commercio di Taranto, non prevede l'applicabilità ai consorzi delle predette procedure di cancellazione d'ufficio.

In linea generale il permanere dell'iscrizione nel Registro delle imprese dei consorzi con attività esterna di fatto inesistenti verrebbe a porsi in conflitto con la disciplina del consorzi, che ai sensi dell'art. 2602 c.c. esplicano la loro ragion d'essere nella istituzione di "un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese". La persistenza negli archivi del Registro delle imprese di consorzi inesistenti comporta inutili oneri amministrativi e finanziari per la gestione dei registri, introduce elementi di incertezza nel regime di pubblicità delle imprese, non realizzando in concreto la tutela di un interesse pubblicistico, nonché determina alcune distorsioni nella conoscenza della realtà economica del territorio.

Pertanto, ritenuto che i consorzi hanno una natura assimilabile alle società di persone ed ammettono un coinvolgimento diretto ed immediato dei consorziati nella vita associativa,

si determina

che, a decorrere dalla data odierna, in tutti quei casi in cui i consorzi con attività esterna (art. 2612 c.c.) presentino indicatori di inesistenza di fatto per almeno tre anni consecutivi (ad esempio: inattività protratta nel tempo, ritardo nelle operazioni di liquidazione, irreperibilità presso la sede sociale, irreperibilità dei consorziati e/o degli amministratori) possa essere applicata, per affinità di tutela, la procedura disciplinata dall'art. 3, comma 2, 3 e 4, del D.P.R. 247/2004.

Taranto, 18.10.2010

Il Conservatore del Registro delle imprese
(dr.ssa Claudia Sanesi)

Il Giudice delegato del Tribunale di Taranto
(dr. Pietro Genovita)